

## **Deliberazione 21 aprile 2000**

### **Aggiornamento per il bimestre maggio – giugno 2000 della parte B della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e 29 dicembre 1999, n. 204/99 (Deliberazione n. 81/00)**

#### L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 21 aprile 2000,
- Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, (di seguito: deliberazione n. 40/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- Visto l’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;
- Visto il decreto del Ministro dell’industria 26 gennaio 2000;
- Vista la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall’Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa;

- Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97, l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;

## DELIBERA

### *Articolo 1*

#### *Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili*

- 1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 1999 – marzo 2000, è fissato pari a 33,903 L/Mcal.
- 1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il terzo bimestre maggio - giugno 2000 risulta pari a 77,638 L/kWh.

### *Articolo 2*

#### *Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica*

- 2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
- 2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 maggio 2000.

**Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze**

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/Kwh
<b>BASSA TENSIONE</b>	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	55,5
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	87,5
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	119,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	87,5
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	62,4
3) Altri usi	81,7
<b>MEDIA TENSIONE</b>	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	58,8
4) Tutti gli usi	75,4
<b>ALTA TENSIONE</b>	
5) Tutti gli usi	66,9